
STATUTO ========== E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, la Fondazione denominata ====== == "SAN GIUSEPPE PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE ETS". == L'acronimo ETS in sostituzione di ONLUS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. La Fondazione nasce come "Opera Pia S. Giuseppe per Aiuto Materno e Infantile" eretta in Ente Morale con Decreto Luogo-tenenziale dell'8 novembre 1915 a seguito della donazione disposta dalla N.D. Isabella Soleri, con atto del 6 dicembre 1914. Articolo 2 - Sede _____ La Fondazione ha sede legale in Rimini, Corso D'Augusto n. 241. ======== Trasferimenti di sede ed istituzioni di eventuali sedi secondarie saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 3 - Scopo della Fondazione =================== La Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana e della solidarietà sociale che animarono i fondatori dell'Istituto San Giuseppe, agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana e quindi la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale come previste all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persone _____ handicappate). c) interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. La Fondazione, agendo nell'ambito delle linee sopraindicate ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni private operanti nel settore, si prefigge di assicurare ai minori di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dai Comuni della Provincia di Rimini, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da diffi-La Fondazione inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell'ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solida-

rietà sociale, svolgendo la propria attività a tutela dei soggetti svantaggiati oggetto

del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori: =========
1. Assistenza sociale e socio-sanitaria; ====================================
2. Beneficenza; ====================================
3. Istruzione. ====================================
La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi socio-sanitari im-
prontate a criteri di professionalità, in coerenza con le più moderne concezioni di
welfare, che tendano a conciliare le esigenze della ottimizzazione economica e del-
la implementazione, anche qualitativa, dei servizi prestati. In tal senso, la Fondazio-
ne, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni titolari dei compiti di programma-
zione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, in-
tende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e valorizza-
zione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo e- ducativo, sociale e socio-sanitario.
Articolo 4 - Attività della Fondazione ====================================
Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo, la Fondazione
potrà svolgere le seguenti attività: ====================================
a) Assistenza sociale e socio sanitaria.
1. gestione di comunità socio-educative principalmente per minori in stato di disa-
gio ma anche per maggiorenni; centri di aggregazione giovanile e strutture di acco-
glienza; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio minorile; centri di
accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di
difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cam-
biamento sociale, culturale e normativo in materia; ====================================
2. attività di gestione di centri residenziali o semiresidenziali principalmente per mi-
nori disabili ma anche per maggiorenni; comunità residenziali o semiresidenziali
principalmente per minori ma anche per maggiorenni affetti da gravi patologie; o-
gni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo
in materia;
b) Beneficenza ====================================
Erogazione di sussidi economici principalmente a minori e madri in difficoltà socia-
le ed economica ma anche a maggiorenni in difficoltà economica.
c) Istruzione, riferiti agli ambiti indicate all'art. 3
Gestione di servizi per la prima infanzia (0-6 anni): nidi e scuole per l'infanzia. Ta-
li servizi sono rivolti a bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichi-
che, economiche, sociali o familiari.
3. Gestione di corsi di formazione e/o istruzione in genere.
E' facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti, utilizzare
nelle proprie strutture obiettori di coscienza, personale in servizio civile, volontari.
Può altresì autorizzare lo svolgimento, in convenzione con le Università e i centri
di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggior-
namento per studenti di corsi di laurea, <i>master</i> o corsi professionali del settore so-
ciale, educativo e socio-sanitario.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti
di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché,
oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con en-
ti pubblici e soggetti privati.
Inoltre, nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può
svolgere ogni attività connessa consentita dalla legge. =========
La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, atti-
vità diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a que-

ste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. ====
La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione. ====
L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. ========
Articolo 5 - Patrimonio della Fondazione ==============
Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall'atto costitutivo, potrà essere au-
mentato da: ===================================
a) eredità, donazioni e legati; ==============================
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbli-
che, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei
fini statutari; ====================================
c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; ========
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività ac-
cessorie comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ====
e) erogazioni liberali.
Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate a titolo di concorso
alle spese di gestione.
I lasciti testamentari sono accettati, dal Consiglio di Amministrazione, con benefi-
cio di inventario.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria
ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale. ====================================
La Fondazione con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà costituire
uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli
articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. =============
Ai sensi dell'articolo 16 del CTS i dipendenti e lavoratori della Fondazione hanno
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere su-
periore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lor-
da. ====================================
Il Consiglio di Amministrazione darà conto del rispetto di tale parametro nel pro-
prio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1
del CTS. ====================================
Articolo 6 - Benemeriti ===================================
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di benemerito alle perso-
ne fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi
della Fondazione con contributi volontari (in denaro e in natura) particolarmente si-
gnificativi, ivi compreso il proprio apporto professionale, o che si siano distinti per
particolari meriti. ===================================
Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo dei benemeriti, la cui tenuta
sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo. ==
La qualifica di benemerito è titolo meramente onorifico e non dà luogo al consegui-
mento di diritti e poteri all'interno della Fondazione.
Articolo 7 - Organi della Fondazione ====================================
1) il Consiglio di Amministrazione; ====================================
// il Uracidanta:



dei propri poteri fin dalla nomina di tre consiglieri di amministrazione. =======
Competenze ===================================
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo collegiale della Fondazione.
Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per la realizzazione degli scopi isti-
tuzionali e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fon-
dazione e alle direttive generali impartite. ================
Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, le seguenti attribuzio-
ni:
- eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente; ========
- nominare il Revisore dei Conti; ====================================
- deliberare le eventuali modifiche statutarie ed assumere la decisione in merito allo
scioglimento della Fondazione; ====================================
- approvare gli atti di alta amministrazione della Fondazione: il Piano programmati-
co, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, il consuntivo (o bilancio d'eserci-
zio), il bilancio sociale, il documento budget, i contratti integrativi aziendali, la sti-
pulazione dei mutui; ====================================
- decidere in merito alla struttura organizzativa della Fondazione e alla dotazione
organica del personale e alle sue modificazioni;
- approvare i regolamenti interni della Fondazione; ====================================
11
- approvare tutti gli atti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare ri-
guardo a quello immobiliare; ====================================
- approvare i contratti e le convezioni relative alla gestione ed erogazione dei servi-
zi;
- istituire l'Ufficio di Presidenza e nominare e revocare i relativi componenti; ====
- nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione; ==========
- nominare e revocare i Responsabili delle varie aree di attività della Fondazione; =
- accettare donazioni e lasciti testamentari; ===============
- approvare la partecipazione della Fondazione in Società come investimento che si
sostanzi in una gestione statico conservativa del patrimonio realizzando un impiego
delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiun-
gimento degli scopi istituzionali;
- approvare la partecipazione, la costituzione, ovvero il concorso alla costituzione
da parte della Fondazione di Associazioni, Fondazioni o Società senza scopo di lu-
cro, come attività strumentale rivolta all'ottenimento degli scopi istituzionali; ====
- nominare i benemeriti; ===================================
- determinare le indennità di funzione, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese e-
ventualmente spettanti al Presidente, ai Consiglieri e al Revisore dei Conti, ed in ge-
nere ai collaboratori della Fondazione nel rispetto dei limiti di legge; ========
- ratificare i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza dal Presidente
sulle materie di competenza del Consiglio; =================
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione
e alle direttive impartite, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di scosta-
mento. ====================================
Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vice Presidente, col com-
pito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso
di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente può essere delegato dal Consi-
glio a svolgere funzioni di competenza del Presidente o a sovrintendere a particola-
ri settori, attività o programmi della Fondazione.
ri settori, attività o programmi della Fondazione. ====================================

e la durata della delega e costituire nel suo seno Commissioni (permanenti o tempo-	_
ranee) con compiti di studio e proposta, avvalendosi anche di professionalità ester-	
ne alla Fondazione. ====================================	
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si inten-	
de validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibe-	
ra validamente a maggioranza dei presenti.	
Le deliberazioni relative a: ===================================	
1) nomina del Presidente e del Vicepresidente; ====================================	
2) modificazioni dello Statuto; ====================================	
3) alienazioni, acquisti, investimenti, mutui relativi al patrimonio immobiliare; ===	
4) estinzione della Fondazione; ====================================	
5) accettazione donazioni e lasciti testamentari; ====================================	
6) approvazione della partecipazione in Società e approvazione del concorso alla	
costituzione o della partecipazione della Fondazione ad Associazioni o ad altre Fon-	
dazioni;	
7) la fusione, la scissione e la trasformazione; ====================================	
debbono essere assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio. ========	
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, co-	
munque, quando lo richiedano almeno due Consiglieri o il Presidente; la presenza	
alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione.	
Le votazioni riguardanti, nel merito, persone fisiche, vengono effettuate in forma	
segreta con l'utilizzo di schede.	
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, sal-	
vo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'av-	
viso deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno cin-	
que giorni prima della data di convocazione. In via d'urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore.	
Alle sedute del Consiglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore	
Generale ove nominato - ovvero in sua mancanza o impedimento, persona indicata	
dal Presidente. ====================================	
Articolo 9 – Presidente ===================================	
Il Presidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministra-	
zione. ====================================	
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi	
che in giudizio. ====================================	
Il Presidente: ====================================	
- convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su	
richiesta di due Consiglieri, stabilendo l'ordine del giorno della seduta; =======	
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi del Direttore o	
dell'Ufficio di presidenza in carica;	
- vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportando-	
si con il Direttore- ove nominato- in merito alle problematiche di sua competenza;	
- dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla con-	
duzione e gestione dei servizi; ===================================	
- vigila sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto e nei regolamenti in vi-	
gore. ====================================	
Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto che reputi opportuno	
nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Ammi-	
nistrazione. ====================================	

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al
Vice Presidente della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di
Amministrazione. ====================================
Articolo 10 - Ufficio di Presidenza e Direttore Generale =========
L'organo di gestione della Fondazione è costituito dall'Ufficio di Presidenza o in
alternativa dal Direttore Generale. =========================
L'Ufficio di Presidenza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne rego-
lamenta il funzionamento ed i poteri.
E' composto dal Presidente e, di norma, dal Vicepresidente ovvero da altro delega-
to del Consiglio di Amministrazione.
Assume le proprie determinazioni all'unanimità.
Su invito del Presidente possono partecipare alla riunione soggetti esperti in mate-
ria quali - a titolo esemplificativo - responsabili amministrativi, responsabili educa-
tivi, ovvero altri soggetti esperti anche se estranei alla Fondazione.
Sottopone le proprie determinazioni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
In alternativa all'Ufficio di Presidenza il Consiglio di Amministrazione può nomi-
nare un Direttore Generale.
L'Ufficio di Presidenza o il Direttore Generale curano la gestione finanziaria, am-
ministrativa, organizzativa e la gestione del personale della Fondazione ed i loro po-
teri sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente resi pub-
blici. ===================================
Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di
Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro
risultato. ====================================
Contribuiscono alla direzione strategica della Fondazione, collaborando con il Pre-
sidente ed il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche
e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione. =====
Il Direttore Generale assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, alle riunio-
ni del Consiglio di Amministrazione, fornendo gli eventuali pareri richiesti. =====
La durata in carica del Direttore Generale e le sue competenze- aree di responsabi-
lità specifiche, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, sono deliberate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.
Negli ambiti di propria competenza, il Direttore rappresenta legalmente la Fonda-
zione anche nei confronti dei terzi con poteri di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione e rappresentanza legale. ====================================
Articolo 11 – Organo di Controllo e Revisore dei Conti ==========
Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 il controllo amministrativo-contabile
e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Organo di Controllo anche monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.
ϵ
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I
componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti
di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di
controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adegua-
tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-
zionamento. ====================================

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma
1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-
sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. =====
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di control-
lo. ====================================
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-
che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiede-
re agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-
nati affari. ====================================
Ai sensi dell'articolo 31 del CTS la Fondazione nomina un Revisore legale dei con-
ti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi di legge. ==
La nomina del Revisore legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti pa-
trimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.
L'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti durano in carica cinque esercizi so-
ciali e sono rieleggibili.
L'Organo di Controllo ed il Revisore partecipano di diritto alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione.
Articolo 12 - Bilancio e Bilancio Sociale ===================
L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo (o bilancio d'esercizio) e un bilan-
cio preventivo.
Il bilancio consuntivo viene predisposto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser-
cizio, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto, dal Consiglio di
Amministrazione, entro la fine di ogni anno.
Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle rela-
tive norme di attuazione e conservazione ed è depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, la Fondazio-
ne redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====
Articolo 13 – Libri Sociali ===================================
Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, ai sensi dell'art. 15
del D.Lgs. 117/17 e le loro eventuali e successive modifiche, la Fondazione dovrà
tenere: ===================================
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
b) il libro verbali dell'organo di controllo; ==================================
Gli enti che nominano i Consiglieri hanno diritto di esaminare i libri sociali, richie-
dendone copia, in forma scritta con raccomandata o posta elettronica certificata, al
Presidente che dovrà consegnarla entro 7 (sette) giorni lavorativi. ===================================
Articolo 14 - Destinazione dei risultati ===================================
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli e-
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle at-
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli e- ventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle at- tività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed impiegati, in ogni ca-
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle at-

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziate somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Ai predetti fini ed ai sensi dell'articolo 8 del CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: ============================= a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ========== b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; ================ d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale della Fondazione stessa; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Articolo 15 - Durata e scioglimento =================== La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. ============ In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ============ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. ======================= Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli ai sensi dell'articolo 9 del CTS. ============

